



# COMUNE DI SUNO

Provincia di NOVARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.**

L'anno **duemiladiciassette (2017)** addì **ventisette** del mese di **marzo**, alle ore **21.12**, nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica

Fatto l'appello nominale, risultano:

		<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
GIULIANI RICCARDO	<i>SINDACO</i>	GIULIANI RICCARDO	NOBILE LUIGINO
NOBILE LUIGINO	<i>VICE SINDACO</i>	FERRI MARTA	
FERRI MARTA	<i>CONSIGLIERE</i>	SACCHI ALBERTO	
SACCHI ALBERTO	<i>CONSIGLIERE</i>	CORTI LORENZO	
CORTI LORENZO	<i>CONSIGLIERE</i>	OIOLI GLAUCO	
OIOLI GLAUCO	<i>CONSIGLIERE</i>	CASARI JESSICA	
CASARI JESSICA	<i>CONSIGLIERE</i>	ERBETTA EZIO	
ERBETTA EZIO	<i>CONSIGLIERE</i>	COLOMBO MARIA VINCENZA	
COLOMBO MARIA VINCENZA	<i>CONSIGLIERE</i>	CUPIA FABIOLA	
CUPIA FABIOLA	<i>CONSIGLIERE</i>	MATTACHINI STEFANO	
MATTACHINI STEFANO	<i>CONSIGLIERE</i>		
Totale		<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor **Serena D.ssa DE LUCA**.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor **Riccardo GIULIANI**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

E' presente l'Assessore Esterno nominato: **Masdea Annamaria**.

Il Sindaco-Presidente propone l'adozione del seguente atto deliberativo, avente per oggetto:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.**

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n.147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n.190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere*

*superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n.201, del 2011;*

Visti:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto, infine, l'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Richiamata la propria deliberazione n.13, in data 28 aprile 2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, è stata decisa l'applicazione della TASI nella misura del 2,2 (due/due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2016 ammonta a €. 226.195;

Visto il Regolamento IUC nella componente TASI (tributo sui servizi indivisibili), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 22 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 31 luglio 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28 aprile 2016;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziaria 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.27 in data 10 marzo 2017, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n.2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2017, la seguente aliquota stabilita nel 2016, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2016, in precedenza richiamata, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015:

- 2,2 (due/due) per mille per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

Di dare atto che l'occupante versa la TASI nella misura del 20%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive e oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

Stimato in €. 226.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- ✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali;
- ✓ manutenzione aree cimiteriali;
- ✓ servizi socio-assistenziali;
- ✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
- ✓ servizio di spazzamento neve;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra:

✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali	€.	55.000,00
✓ manutenzione aree cimiteriali	€.	12.500,00
✓ servizi socio-assistenziali	€.	86.000,00
✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	€.	70.000,00
✓ servizio di spazzamento neve	€.	<u>2.500,00</u>
TOTALE	€.	226.000,00

a fronte di un gettito di €. 226.000 (copertura 100%);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997.*

Visto, infine, l'articolo 1, comma 688, della legge n.147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Comunale nonché Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

## **PROPONE**

1) **di confermare**, per l'anno **2017**, la seguente aliquota TASI, approvata per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28 aprile 2016:

- *2,2 (due/due) per mille* per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 e relative pertinenze (massimo 3 di cui una per tipo delle categorie catastali C2, C6 e C7), per gli altri immobili ed aree edificabili;

2) **di confermare che**, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando

le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 ed A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza;

3) **di stimare** in €. 226.000 il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

4) **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi, pertanto, nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

✓ servizio di tutela edifici ed aree comunali	€.	55.000,00
✓ manutenzione aree cimiteriali	€.	12.500,00
✓ servizi socio-assistenziali	€.	86.000,00
✓ pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto	€.	70.000,00
✓ servizio di spazzamento neve	€.	<u>2.500,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>226.000,00</b>

5) **di stabilire** in complessivi €. 226.000 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra;

6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n.201/2011 (L.N.214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.147/2013;

7) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Serena D.ssa De Luca

## **IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE  
DEI SERVIZI FINANZIARI  
F.to Serena D.ssa De Luca

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Preso atto della proposta sopra formulata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei Servizi;

**Con voti favorevoli n.7, contrari n.0 ed astenuti n.3 (I Consiglieri di Minoranza: Colombo Maria Vincenza, Cupia Fabiola e Mattachini Stefano), sui n.10 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese**

### **D E L I B E R A**

**Di approvare** la suesposta proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2017".

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Constatata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

**Con voti favorevoli n.7, contrari n.0 ed astenuti n.3 (I Consiglieri di Minoranza: Colombo Maria Vincenza, Cupia Fabiola e Mattachini Stefano), sui n.10 Consiglieri presenti alla seduta, resi in forma palese**

### **D E L I B E R A**

**Di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Riccardo GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Serena D.ssa DE LUCA

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il giorno ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

**N.°**                      **Reg. Pub.**

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Serena D.ssa DE LUCA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal .....
- Si dichiara, a norma dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, che la deliberazione è esecutiva dal .....

Suno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Serena D.ssa DE LUCA

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Suno

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Serena D.ssa DE LUCA